




**43° CONGRESSO  
NAZIONALE  
SIMLA  
VERONA**




UNIVERSITA' DI GENOVA

## La colpa grave: revisione sistematica di sentenze della Corte dei Conti e riflessioni sulla responsabilità amministrativa del medico

*L. Vallega<sup>1</sup>, C. Tettamanti<sup>1</sup>, A. Bonsignore<sup>1</sup>, F. Venturoli<sup>1</sup>, F. De Stefano<sup>1</sup>*  
<sup>1</sup> DISSAL, – Sezione Dipartimentale di Medicina Legale, Università degli Studi di Genova





## Descrizione dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile<sup>1</sup>

- verificare la reale esistenza del danno erariale e la sua quantificazione
  - accertare la sussistenza del nesso di causalità nella condotta illecita commissiva od omissiva tenuta dallo stesso e dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave
- procedere mediante una autonoma valutazione della risarcibilità del danno, il cui verificarsi, con il pagamento in favore del terzo, costituisce mero presupposto per l'azione di rivalsa (nessun vincolo dal giudicato civile)

1. sentenza 40/2015 Lombardia

## Valutazione del nesso di causa

- secondo i parametri penalistici: «...la valutazione della sussistenza del nesso causale fra evento dannoso e condotta anti giuridica del medico pare oggi essersi assestata sul criterio...secondo cui assume rilevanza l' "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica"...»<sup>1</sup>
- La responsabilità amministrativa non consente una prova di verosimiglianza sull'autore dell'illecito quanto piuttosto una prova piena
- «...Nelle fattispecie di danno erariale indiretto il nesso di causalità deve intercorrere tra il danno subito dall'Ente pubblico e la condotta dell'agente (e non tra quest'ultima e i danni subiti dalla minore)...»<sup>2</sup>

1. Sezione Trentino Alto Adige e di Bolzano n. 1/2012

2. Sezione Lazio n. 36/2010

## Prescrizione

- La decorrenza è individuata nel passaggio in giudicato della sentenza, poiché è questo il momento in cui il debito dell'amministrazione nei confronti del terzo acquisisce i caratteri della definitiva certezza
- «...sia in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla P.A. al risarcimento dei danni, sia a seguito della intervenuta transazione con il danneggiato»<sup>1</sup>

1. Sez. Basilicata n.36/2000

## CONSIDERAZIONI

### • Problema della rilevanza del deficit strutturale

non rileva nell'ambito dell'*an* ma in quello del *quantum*<sup>1</sup>

- potrebbe essere motivo di censura a carico del medico qualora non informi il paziente sul deficit strutturale<sup>2</sup>

### • Problema del concorso di altre cause

- il concorso (della donna che ha ritardato di sottoporsi a visita aggravando il danno) comporta una riduzione sul *quantum*<sup>2</sup>

1. Sezione Liguria, n. 74/2014

2. Sezione Lombardia n. 40/2015

## CONSIDERAZIONI

### • Problema della segnalazione di tutti gli eventi

- Circolare Corte dei Conti del 18/06/2013 alla Regione Lombardia «*Denunce di danno erariale in materia di responsabilità dei medici operanti presso gli enti e le aziende sanitarie regionali*»
- Fondazione Ca Granda – 30/12/2013: «*Procedura per la segnalazione alla Procura Generale della Corte dei Conti degli esborsi sostenuti a fronte di richieste risarcitorie in materia di responsabilità medica potenzialmente costituenti danno erariale per la fondazione (solo in ipotesi di colpa grave)*»
- Boccatura da parte del Procuratore Generale Antonio Caruso

## CONSIDERAZIONI

### • Problema della valutazione del caso in altra sede di giudizio

- Liquidazione stragiudiziale (contenzioso civile/penale)
- Ripercussione sul giudizio contabile: il fatto viene dato come verificatosi/provato nel momento in cui c'è un risarcimento
- La definizione della responsabilità civile non è sufficiente a qualificare quella in sede amministrativa (analisi delle sentenze di assoluzione)
  - In civile viene definita una responsabilità generica in capo alla struttura
  - In campo amministrativo è necessaria l'identificazione certa del responsabile (pena la non riconoscibilità del nesso)

## CONSIDERAZIONI

### • Problema del giudizio sulla colpa grave

- La colpa grave è indicata nelle relazioni tecniche e l'onere della prova incombe a carico del Pubblico Ministero (che si avvale delle relazioni tecniche)
- La valutazione del grado di colpa non tiene conto delle acquisizioni del processo civile o penale (assoluta autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa)
- «...per configurare ipotesi di responsabilità a carico del medico, non basta che il comportamento sia stato riprovevole in quanto non rispondente perfettamente alle regole della scienza e dell'esperienza, ma è necessario che il medico, usando la dovuta diligenza, abbia potuto prevedere e prevenire l'evento verificatosi...si deve accertare che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione ovvero l'adempimento di quel minimo di perizia tecnica che non deve non mai mancare in chi esercita la professione sanitaria e, comunque, ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori d'opera...»<sup>2</sup>

1. Sezione Emilia Romagna, n. 144/2012

2. Sezione Emilia Romagna, n. 1/2013

